



## **Delibera della Giunta Regionale n. 627 del 29/11/2022**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 10 - Personale del S.S.R.

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE CAMPANIA E LE UNIVERSITA' DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEI MEDICI, DEI MEDICI VETERINARI, ODONTOIATRI, BIOLOGI, CHIMICI, FARMACISTI, FISICI E PSICOLOGI REGOLARMENTE ISCRITTI SPECIALIZZANDI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che:

a) la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e *ss.mm.ii.*, dispone che:

- a.1) a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
- a.2) l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
- a.3) le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2023 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
- a.4) il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'art. 24, commi 5 e 6 del D.Lgs. 368/1999 e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di specializzazione e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro;
- a.5) i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- a.6) gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
- a.7) con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- a.8) nel periodo in cui gli specializzandi medici prestano la loro attività lavorativa presso la Struttura sanitaria, essi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'Azienda o dall'Ente di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;

- b) in attuazione della predetta L. 145/2018, sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici a tempo indeterminato e nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso le Università;

#### **CONSIDERATO** che

- a) al fine di assicurare uniformità e coerenza in tutto il territorio nazionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 20 febbraio 2020 ha approvato il documento concernente i *“Contenuti minimi atti a dare uniformità al testo di Accordo Regione/Province Autonome e Università per l'assunzione di specializzandi medici ex L n. 145/2018”* - Documento n. 20/2020;
- b) con D.G.R.C n. 418/2021 è stato approvato il documento denominato *“Accordo tra Regione Campania e le Università disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, dei medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 145”*, nel rispetto dei menzionati contenuti minimi condivisi nella Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

**CONSIDERATO, altresì**, che il Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, acquisita in data 2 dicembre 2021 l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni, ha adottato, con decreto interministeriale n. 1276 del 10 dicembre 2021, lo schema di Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

#### **PRESO ATTO**

- a) sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici regionali, che il menzionato schema di Accordo quadro ha introdotto alcune modifiche rispetto al citato documento n. 20/2020 approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 20 febbraio 2020, con riguardo, in particolare, a:
- il termine finale per la stipulazione dei contratti a tempo determinato;
  - le modalità di assunzione a tempo determinato all'esterno della rete formativa;
  - l'orario settimanale di lavoro dello specializzando;
  - la possibilità, per le aziende inserite nella rete formativa, di utilizzare le graduatorie di altre aziende solo ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina;
- b) che gli uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute hanno elaborato un nuovo schema di Accordo tra Regione e Università relativo agli specializzandi utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali delle Aziende Sanitarie della Campania, conforme allo schema di Accordo quadro adottato con il citato decreto interministeriale MUR - Salute n. 1276 del 10 dicembre 2021;

**RITENUTO** di dover approvare lo schema di Accordo tra la Regione Campania e le Università disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, dei medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITO** il parere dell'Avvocatura Regionale della Campania prot. n. 0573178 del 18/11/2022;

#### **VISTI**

- a) l'art. 40 del D.lgs. 368/1999;
- b) la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii;
- c) La D.G.R.C. n. 418/2021;
- d) Il decreto interministeriale MUR - Salute n. 1276 del 10 dicembre 2021;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- di **APPROVARE** lo schema di Accordo tra Regione Campania e Università disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, dei medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Assessore Regionale al Bilancio e al Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alle Aziende Sanitarie della Campania, al portale istituzionale per la pubblicazione sul sito nella sezione dedicata "Amministrazione Trasparente" – Casa di Vetro – per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, e al B.U.R.C. per la pubblicazione.